

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3405/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1989

che indice una gara permanente per la fornitura alla Polonia di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2557/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3404/89<sup>(5)</sup>, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2247/89 avviene mediante gara;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2557/89, per la fornitura alla Polonia di 100 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese.

*Articolo 2*

1. La gara verte su un quantitativo di circa 100 000 t di granturco che saranno spedite per nave, a partire dai porti del Mare del Nord.

2. Le regioni in cui sono immagazzinate le 100 000 t di granturco sono precisate nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 5.<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.<sup>(4)</sup> GU n. L 248 del 24. 8. 1989, pag. 10.<sup>(5)</sup> Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.*Articolo 3*

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita o di un gruppo di partite indicato nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2557/89.

2. Ogni concorrente ha la facoltà di presentare un'offerta soltanto a condizione che gli venga assegnato un quantitativo da lui stabilito.

*Articolo 4*

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 22 novembre 1989 alle 13,00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 13 dicembre 1989 alle 13,00 (ora di Bruxelles).

*Articolo 5*

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

*Articolo 6*

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2557/89, è quello riprodotto nell'allegato III. Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

*Articolo 7*

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità polacche tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

*Articolo 8*

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 36,90 ECU/t.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.